

Pubblicato il 03/11/2020

Sent. n. 11320/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15246 del 2015, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Manni, Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Tomassetti in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 27;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Andrea Magnanelli, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21; Regione Lazio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del Municipio VIII, n. [omissis], con la quale è stata ordinata l'immediata sospensione dei lavori edilizi in corso in Roma, [omissis];

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Premessa una ricostruzione delle vicende inerenti l'immobile cui si riferiscono le opere di cui è stata ordinata l'immediata sospensione dei lavori, deduce parte ricorrente, avverso tale ordine, i seguenti motivi di censura:

I – Violazione di legge con riferimento alle norme del capo III della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per manifesta carenza e difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritti. Sintomi di sviamento di potere.

II – Violazione di legge per difetto di motivazione ed art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione oltrechè per motivazione insufficiente, incongrua, contraddittoria. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità.

III – Violazione di legge con riferimento all'art. 10 della legge n. 137 del 2002.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione comunale sostenendo l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, l'improcedibilità dello stesso, stante il carattere temporaneo di efficacia del gravato provvedimento.

Con successiva memoria parte ricorrente, nel prendere atto delle difese di parte avversa e della mancata adozione di provvedimenti sanzionatori, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo sulle spese.

Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2020, la causa è stata chiamata e, dato avviso ai sensi dell'art. 73 c.p.a., sentite le parti presenti, trattenuta per la decisione come da verbale.

2 – Come sopra dato atto dell'oggetto della controversia rileva il Collegio che, in considerazione del contenuto del gravato provvedimento, la proposta azione impugnatoria deve essere dichiarata inammissibile in quanto rivolta avverso un atto privo di contenuto lesivo.

L'efficacia delle ordinanze di sospensione di lavori edili è infatti temporalmente limitata, spirando i relativi effetti al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla notificazione del provvedimento, e ciò sia che intervenga successivamente il provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest'ultimo non venga adottato, atteso che in ambedue i casi l'ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia.

Ciò in quanto il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all'Autorità comunale dall'art. 27 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha natura cautelare, essendo rivolto ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico. Tale potere è tuttavia caratterizzato dalla natura interinale e provvisoria del relativo provvedimento al fine di evitare che il destinatario possa essere esposto sine die all'incertezza circa la sussistenza del proprio jus aedificandi e del carattere abusivo o meno delle opere, essendo previsto che allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua notificazione, l'ordine in questione perde ogni efficacia, trattandosi di un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla Pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria definitiva entro tale termine di efficacia della sospensione dei lavori (ex plurimis: T.A.R. Campania, Napoli, 10 dicembre 2007, n. 15871; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2758; TAR Lazio, Sez. II bis, 19 aprile 2018 n. 4341; 9 febbraio 2018 n. 1600; 24 gennaio 2018 n. 895; 22 gennaio 2019 n. 849).

Poste tali premesse – costituenti ormai consolidato orientamento giurisprudenziale - e tenuto conto che la gravata determinazione è stata adottata in data [omissis] e notificata in data [omissis], deve rilevarsi che il ricorso, in quanto notificato il 10 dicembre 2015, è stato proposto allorché la determinazione impugnata aveva ormai da tempo perso efficacia, dal che discende che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile in quanto rivolto avverso un provvedimento non più efficace e, come tale, non idoneo a determinare, alla data di notificazione del ricorso, alcuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica di cui parte ricorrente è titolare.

Ed invero, al momento della proposizione del gravame, avvenuta successivamente al decorso del predetto termine di efficacia del provvedimento che dispone la sospensione dei lavori, parte ricorrente non avrebbe invero comunque potuto subire alcun nocumento dal gravato provvedimento, né avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento del ricorso, il che comporta l'assenza della necessaria condizione dell'azione costituita dall'interesse a ricorrere, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Va conseguentemente disattesa la richiesta di parte ricorrente di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere a fronte dell'inerzia dell'amministrazione nell'adottare atti sanzionatori – presupponendo tale esito processuale la soddisfazione della pretesa sostanziale avanzata dal ricorrente per effetto di atti che, anche implicitamente, ne riconoscano la fondatezza – assumendo comunque rilievo assorbente e preliminare l'inammissibilità del ricorso per radicale assenza di una delle condizioni dell'azione.

Le spese processuali, tenuto conto dell'esito del giudizio, debbono essere poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda Bis

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO